

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza dell'1/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 111283, con la quale il Sig. Cardile Antonino, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 17/06/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45885 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, al Sig. Cardile Antonino, che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- VISTA la nota prot. n. 81001 del 14/05/2021, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il sopra citato dipendente risulta contingentato fino alla data del 30/06/2021, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 60824 del 15/06/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/07/2021;
- VISTO il D.A. n. 9750 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/12/1993 al n. 5509, con il quale il Sig. Cardile Antonino è stato inquadrato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra;
- VISTO il DDG. n. 7468 del 27/07/2004 con il quale il Sig. Cardile Antonino, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 3393 dell'11/12/2013 con il quale al Sig. Cardile Antonino sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 2 e giorni 20;
- VISTO il DDS n. 2528 del 21/07/2016 con il quale al Sig. Cardile Antonino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 mesi 4 e giorni 12;

VISTO il DDS n. 2370 dell'11/09/2018 con il quale al Sig. Cardile Antonino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 2 e giorni 1;  
VISTO lo stato matricolare civile;  
VISTO il Foglio matricolare militare;  
ACCERTATO che il Sig. Cardile Antonino alla data del 30/06/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/06/2021	27	1	11
Servizio riconosciuto (DDS n. 3393 dell'11/12/2013)	4	2	20
Servizio ricongiunto ( DDS n. 2528 del 21/07/2016)	5	4	12
Servizio ricongiunto ( DDS n. 2370 dell'11/09/2018)	2	0	1
Servizio militare dal 02/01/1981 all'1/01/1982	1	0	0
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;  
RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/07/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cardile Antonino, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 25 GIU. 2021

VISTO SI PUBBLICHI  
Il Dirigente Generale  
C. Madonia



originale agli atti d'ufficio